ASSOCIAZIONE

STATUTO

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata "**Associazione Culturale Cascina S. Brera** ".

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in San Giuliano Milanese, Cascina S. Brera Grande.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Associazione è fissata al 31 Dicembre 2050.

ARTICOLO 4 - SCOPO

La "**Associazione Culturale Cascina S. Brera**" è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e non persegue finalità di lucro.

Scopo principale della Associazione è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché di servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra uomo e donna.

Gli ambiti che costituiranno l'oggetto di tali attività comprendono in particolare:

- Corretto rapporto essere umano – ambiente
- Tutela della bio-diversità e delle produzioni tipiche e artigianali
- Economie non monetarie e di condivisione
- Filiere etiche di produzione e distribuzione di beni e servizi
- Ecovillaggi
- Pratiche di vita sostenibili

La Associazione agisce tenendo come principi etici di riferimento l'equa distribuzione delle risorse, la cura degli esseri umani, la cura dell'ambiente.

Tra le attività istituzionali dell'Associazione rientreranno:

- ✓ Organizzazione e gestione in conto proprio di progetti di formazione, di aggiornamento e/o riqualificazione professionale rivolti ad ogni categoria della società civile ed inerenti le materie di cui ai punti precedenti
- ✓ Organizzazione per la gestione in conto proprio di attività editoriale e distribuzione di ogni materiale divulgativo ed informativo ivi compresi giornali e riviste, bollettini, opuscoli, documenti filmati e sonori, audiovisivi, ogni altro genere di pubblicazione
- ✓ Organizzazione e gestione in conto proprio di reti telematiche, di centri di programmazione

ed archiviazione dati, di software gestionali, di stazioni e/o nodi informatici gestori di informazioni sociali, culturali ed economiche

- ✓ Organizzazione di mostre, incontri, conferenze, seminari, trasmissioni televisive e radiofoniche aventi ad oggetto i temi di cui ai punti che precedono
- ✓ Organizzazione e gestione di centri di documentazione, biblioteche, librerie, centri polivalenti di studio e discussione, aventi tutti ad oggetto e riferimento i temi della solidarietà e della integrazione economica e sociale e dello sviluppo di pratiche di vita sostenibile
- ✓ Organizzazione di un orto condiviso per la produzione di cibo locale e biologico
- ✓ Organizzazione di viaggi, soggiorni e/o altre occasioni itineranti

L'Associazione potrà comunque compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II°

SOCI - QUOTE - PATRIMONIO - AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 5 – SOCI

Possono far parte dell' Associazione con la qualità di socio:

• le persone fisiche;

• le ditte, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni in persona dei loro legali rappresentanti.

Per divenire socio occorre:

a) impegnarsi ad osservare lo statuto o i regolamenti

b) ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, compresa l'elezione del Consiglio Direttivo. Potrà altresì candidarsi alle varie cariche di responsabilità dell'associazione solo dopo avere svolto almeno 100 ore di lavoro volontario organizzando, gestendo o realizzando attività promosse dall'associazione.

ARTICOLO 6 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta di ammissione, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il

termine, si intende che essa è respinta.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell'Associazione stessa; il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica del recesso.

Il socio viene escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui:

• non abbia versato la quota annuale entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l' approvazione del bilancio a consuntivo;

• abbia danneggiato, con il suo comportamento, l' Associazione e/o i suoi Organi Direttivi.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il socio può adire il Comitato dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7 - QUOTE

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota annuale di iscrizione all'Associazione. Il versamento dovrà essere effettuato dai soci entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio a consuntivo

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

ARTICOLO 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

• dei versamenti e delle offerte effettuate dai soci

• degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

• le offerte e gli aiuti incondizionati di effettuati da persone fisiche, enti con o senza personalità giuridica, società commerciali;

• dagli avanzi netti di gestione

ARTICOLO 9 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III°

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 – ORGANI

1.Sono Organi dell'Associazione:

• l'Assemblea dei Soci;

• il Consiglio Direttivo;

• il Presidente del Consiglio Direttivo;

• l'Organo di Controllo, se nominato con scelta dei soci ovvero obbligatorio per legge;

• il Comitato dei Probiviri qualora nominato con decisione dei soci.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in nessun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa inoltre:

• provvede alla nomina ed alla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri;

• delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

• approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

• delibera sulle modalità di impiego degli utili o avanzi di gestione che dovranno comunque essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L' assemblea straordinaria delibera:

• le modifiche del presente Statuto;

• lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23;

• la nomina e la revoca dei Liquidatori;

• la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro membro aderente all'Associazione. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 12 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta mediante lettera (anche in posta elettronica), o mediante affissione della

convocazione nei locali della sede legale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione della assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti un terzo dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni aderente all'Associazione, se in regola con il versamento della quota sociale annua, ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari e ad esprimere un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più cinque deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.
L' assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, la sfiducia al Consiglio Direttivo, La modifica dello Statuto e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

ARTICOLO 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, che nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice - Presidente, è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di quindici.
I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno dovrà essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. I membri del Consiglio Direttivo così nominati dall' Assemblea scadranno insieme con quelli in carica all' atto della loro nomina.
Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 15 - AMMINISTRAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
• la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli

indirizzi ricevuti;

• l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;

• la determinazione della quota annuale;

• la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, corredati da idonee relazioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente almeno due volte l'anno, ed è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera spedita (anche in posta elettronica) a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti almeno tre giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può nominare procuratori per singoli o per più negozi, delegando loro anche la firma sociale

Il Presidente è rieleggibile.

ARTICOLO 18 – ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea, ove lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge, nominerà l'organo di controllo contabile ed amministrativo dell'Associazione, designando, alternativamente:

a) un Revisore dei Conti Unico, socio o non aderente all'Associazione;

b) il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi, che potranno essere soci o anche persone non aderenti all'associazione.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto

per i membri del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipa alle adunanze dell'assemblea nonché a quelle del Consiglio Direttivo, verifica trimestralmente la consistenza della cassa e degli altri valori, la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri dell'Associazione, predispone la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

ARTICOLO 19 – COMITATO DEI PROBIVIRI

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra l' Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed uno o più soci, o tra i soci stessi, sarà risolta da tre Probiviri nominati dall' Assemblea.

Essi potranno essere scelti anche tra non soci, dureranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti.

Il Comitato dei probiviri dovrà giudicare entro il termine di sessanta giorni, senza formalità, quali arbitri amichevoli compositori e, sentite le parti, dovrà esprimere il giudizio per iscritto motivando la decisione ed inviando copia della stessa a tutte le parti interessate.

Il giudizio del Comitato dei Probiviri è insindacabile ed inappellabile.

ART 20 - SEDI PERIFERICHE ASSOCIAZIONE

Previa delibera del Consiglio Direttivo, potranno costituirsi sedi periferiche dell'associazione; il Consiglio Direttivo nominerà, per ogni sede, un responsabile.

TITOLO IV°

BILANCIO - LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 21 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo dal quale risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell' Associazione.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo relativo all' esercizio precedente nonché per la predisposizione del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente

ARTICOLO 22 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli Soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO V°

SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 23 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell' Associazione dovrà essere deliberato dall' Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze prescritte dal 5° comma dell' articolo 13 del presente statuto, la quale nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L' Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni aventi oggetto e scopo simile o affine ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo previsto dall' articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N° 662.

La relativa delibera dovrà essere assunta dall' Assemblea straordinaria dei Soci, con le maggioranze prescritte dal 5° comma dell' articolo 13 del presente statuto.

ARTICOLO 25 – LEGGE APPLICABILE

1.Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni ed alla legge in generale.